

PROVVEDIMENTO N. 3027 DEL 10 dicembre 2012

Prova di idoneità per l'anno 2012 per l'iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

**L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI
INTERESSE COLLETTIVO**

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'articolo 109 che istituisce il Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi e l'articolo 110, che attribuisce all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo – ISVAP - il potere di determinare le modalità di svolgimento della prova d'idoneità per l'iscrizione delle persone fisiche nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, nonché di provvedere alla relativa organizzazione e gestione;

VISTO il regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa ed, in particolare, gli articoli 9 e 10;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con modifiche nella legge n. 135 del 7 agosto 2012 che ha disposto l'istituzione di IVASS e, in particolare, l'art. 13, comma 28 ai sensi del quale, fino al subentro di IVASS ad ISVAP, il Presidente dell'ISVAP assume le funzioni di Commissario per l'ordinaria e straordinaria amministrazione;

RAVVISATA la necessità di indire una prova di idoneità per l'anno 2012 per l'iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi;

DISPONE

ARTICOLO 1

(Prova di idoneità e requisiti per l'ammissione)

1. E' indetta per l'anno 2012 una prova di idoneità per l'iscrizione nelle sezioni A e B del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
2. Per l'ammissione alla prova è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero del quale sia stata attestata l'equipollenza.

ARTICOLO 2

(Presentazione della domanda di ammissione e procedura di ammissione alla prova)

1. A pena d'esclusione, il candidato dovrà produrre domanda di ammissione alla prova di idoneità in via telematica, entro la data di scadenza indicata nel comma successivo, utilizzando l'applicazione informatica accessibile all'indirizzo www.isvap.it. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla prova di idoneità. La data di presentazione *on-line* della domanda di partecipazione alla prova è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permetterà l'accesso e l'invio del modulo elettronico.
2. La procedura di compilazione ed invio *on-line* della domanda potrà avere inizio a partire dalle ore 00.00 del 10 gennaio 2013 e dovrà concludersi entro le ore 12.00 del quarantacinquesimo giorno successivo a tale data, compresi i giorni festivi.
3. Nella domanda di ammissione alla prova di idoneità i candidati dichiarano ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e con le responsabilità di cui all'articolo 76 dello stesso decreto:
 - a) cognome e nome;
 - b) luogo e data di nascita;
 - c) codice fiscale;
 - d) comune di residenza e relativo indirizzo;
 - e) domicilio (se diverso dalla residenza) e numero telefonico per eventuali comunicazioni;
 - f) estremi di un documento di identità in corso di validità;
 - g) titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data del conseguimento e dell'Istituto presso il quale è stato conseguito, completa di sede e relativo indirizzo;
 - h) il codice identificativo e la data di emissione di una marca da bollo di € 14,62, che dovrà successivamente essere consegnata, al momento dell'identificazione prima della prova, ed apposta sulla domanda di ammissione di cui al comma 5;
 - i) eventuale titolarità del diritto ad accedere alla prova di cui all'articolo 9, comma 1, secondo periodo, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, in ragione dell'iscrizione continuativa nelle sezioni C o E del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi nel triennio precedente alla data di pubblicazione del presente provvedimento;
 - j) la prova di idoneità alla quale intendono partecipare ai fini dell'iscrizione nelle sezioni A o B del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi:
 - 1) **Modulo assicurativo** per l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa (l'esame verte sulle materie di cui all'articolo 9, comma 4, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006);
 - 2) **Modulo riassicurativo** per l'esercizio dell'attività di intermediazione riassicurativa (l'esame verte sulle materie di cui all'articolo 9, comma 5, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 ed è **riservato a chi è già idoneo all'esercizio dell'attività assicurativa**);
 - 3) **Modulo assicurativo e riassicurativo** per l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa (l'esame verte sulle materie di cui all'articolo 9, commi 4 e 5, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006);

La scelta del modulo attiene al tipo di attività che si intende esercitare (attività assicurativa - attività riassicurativa - attività assicurativa e riassicurativa) e non alla sezione alla quale il candidato intende iscriversi.

4. In fase di inoltro della domanda, l'applicazione informatica attribuirà alla domanda stessa il numero identificativo univoco dell'istante, composto dal codice della prova e dal numero di protocollo. Tale numero dovrà essere citato per qualsiasi successiva comunicazione. Al termine della procedura di presentazione della domanda di ammissione, l'applicazione informatica invierà, tramite posta elettronica, il modulo di domanda riportante gli estremi identificativi sopraindicati all'indirizzo utilizzato in fase di registrazione al portale, a conferma dell'intervenuta iscrizione.
5. Il modulo della domanda, così come compilato dal candidato, sarà stampato dall'ISVAP e sottoposto al candidato per la sottoscrizione il giorno dello svolgimento dell'esame scritto di cui all'articolo 5 al momento dell'identificazione.
Allo stesso tempo il candidato sottoscriverà la dichiarazione sostitutiva relativa alla domanda di partecipazione previa:
 - a) esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 - b) consegna della marca da bollo di € 14,62 di cui al comma 3, lett. h.
6. L'ammissione all'esame avverrà con la più ampia riserva di accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando e dichiarati dal candidato.
7. Per il riconoscimento dei benefici previsti dall'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i candidati disabili devono indicare – mediante compilazione della sezione “disabilità” dell'applicazione - la necessità di tempi aggiuntivi e/o di ausili per lo svolgimento delle prove in relazione alla specifica condizione di disabilità. A tal fine i candidati devono attestare di essere stati riconosciuti disabili mediante dichiarazione da rendere secondo lo schema della sezione “disabilità”. I candidati disabili possono, per ogni evenienza, prendere contatto con il Servizio di Vigilanza Intermediari e Periti dell'ISVAP.
Qualora l'ISVAP riscontri la non veridicità di quanto dichiarato dal candidato, procederà all'annullamento delle prove dallo stesso sostenute.
8. Ogni variazione di recapito dovrà essere tempestivamente comunicata all'ISVAP, mediante posta elettronica, all'indirizzo “esame.intermediari@isvap.it”.
9. L'ISVAP non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione della variazione di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o informatici non imputabili all'Autorità stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

ARTICOLO 3 **(Cause di esclusione)**

1. Sono esclusi dalla partecipazione alla prova di idoneità i candidati che:
 - a) alla data di presentazione della domanda di ammissione non siano in possesso del requisito di cui all'articolo 1, comma 2;
 - b) il giorno dello svolgimento dell'esame di cui all'articolo 5 non esibiscano un documento di riconoscimento in corso di validità o rifiutino di sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva relativa alla domanda di partecipazione.

ARTICOLO 4 **(Articolazione della prova di idoneità)**

1. La prova di idoneità consta di un esame scritto, articolato in un questionario a risposta multipla, e di un esame orale.
2. L'esame scritto per il Modulo assicurativo (1) verte sulle materie di seguito elencate, avuto particolare riguardo agli argomenti indicati nella tabella A allegata al presente provvedimento:
 - a) diritto delle assicurazioni, inclusa la disciplina regolamentare emanata dall'ISVAP;
 - b) disciplina della previdenza complementare;
 - c) disciplina dell'attività di agenzia e di mediazione;
 - d) tecnica assicurativa (rami vita e danni);
 - e) disciplina della tutela del consumatore;
 - f) nozioni di diritto privato;
 - g) nozioni di diritto tributario riguardanti la materia assicurativa e la previdenza complementare.
3. L'esame scritto per il Modulo riassicurativo (2) verte sulle materie di seguito elencate, avuto particolare riguardo agli argomenti indicati nella tabella B allegata al presente provvedimento:
 - a) disciplina del contratto di riassicurazione e tipologie di riassicurazione;
 - b) tecnica riassicurativa.
4. L'esame scritto per il Modulo assicurativo e riassicurativo (3) verte sulle materie di cui ai commi 2 e 3.
5. L'esame orale verte sulle medesime materie dell'esame scritto.

ARTICOLO 5 **(Data e luogo dell'esame scritto)**

1. La data, il luogo e l'orario dell'esame scritto saranno comunicati, entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4° Serie Speciale “Concorsi ed Esami” e sul sito dell'ISVAP all'indirizzo www.isvap.it. Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

ARTICOLO 6 **(Svolgimento dell'esame scritto)**

1. I candidati, i quali non siano stati esclusi dalla prova di idoneità ai sensi dell'articolo 3, sono ammessi a sostenere l'esame scritto e sono tenuti a presentarsi nel giorno e nel luogo stabiliti ai sensi dell'articolo 5 muniti di quanto previsto dall'articolo 2, comma 5.
2. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento dell'esame scritto è comunicato dalla Commissione prima del suo inizio.
3. Prima dell'inizio dell'esame scritto, la Commissione procede in forma pubblica al sorteggio

della lettera alfabetica a partire dalla quale vengono ordinati gli elenchi dei candidati per il calendario dell'esame orale.

4. Per lo svolgimento dell'esame scritto non è ammessa la consultazione di vocabolari, dizionari, testi, né l'utilizzo di telefoni cellulari, calcolatrici e altri supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie. L'inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione esaminatrice per lo svolgimento dell'esame, comporta l'immediata esclusione del candidato dalla prova.
5. L'esame scritto si intende superato dai candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sessanta centesimi (60/100).
6. I candidati iscritti nelle sezioni C o E del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi da almeno tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del presente provvedimento che riportino nell'esame scritto una votazione non inferiore a settanta centesimi (70/100) sono esonerati dal sostenere l'esame orale e sono dichiarati idonei.

ARTICOLO 7 (Esito dell'esame scritto)

1. L'esito dell'esame scritto, l'eventuale idoneità ai sensi dell'articolo 6, comma 6, e il calendario dell'esame orale dovranno essere verificati da ciascun candidato accedendo al sito internet dell'ISVAP, previo inserimento delle proprie credenziali assegnate durante la fase di registrazione di cui all'articolo 2. L'ISVAP rende nota, mediante specifico comunicato sul proprio sito internet, nonché mediante estratto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” - la data a far tempo dalla quale ciascun candidato potrà, con tali mezzi, acquisire conoscenza dell'esito dell'esame scritto, dell'eventuale idoneità conseguita ai sensi dell'articolo 6, comma 6, e dell'avviso di convocazione all'esame orale. Tali modalità di comunicazione, a far data dalla pubblicazione di ciascuna, assumono il valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

ARTICOLO 8 (Esame orale)

1. I candidati ammessi all'esame orale sono tenuti a presentarsi muniti di un documento di riconoscimento valido, nel giorno e nel luogo indicati nell'avviso per la convocazione pubblicato secondo le modalità di cui all'articolo 7.
2. Alla fine di ogni seduta di esame orale, verrà affisso nei locali dell'ISVAP l'elenco dei candidati convocati in tale giornata con l'indicazione, per ciascuno, della votazione riportata. Inoltre, ciascun candidato potrà consultare l'esito dell'esame orale e l'eventuale idoneità sul sito internet dell'ISVAP, previo inserimento delle proprie credenziali di accesso assegnate durante la fase di registrazione di cui all'articolo 2.
3. L'esame orale si intende superato da coloro che abbiano riportato una votazione non inferiore a sessanta centesimi (60/100).

ARTICOLO 9

(Commissione esaminatrice)

1. La Commissione esaminatrice della prova di idoneità è nominata dall'ISVAP con proprio provvedimento una volta scaduto il termine per la presentazione delle domande di ammissione. Nel provvedimento viene altresì nominato un membro supplente per ciascuna delle categorie di membri di cui al comma 2.
2. La Commissione è composta da:
 - a) due dirigenti dell'ISVAP, di cui uno con funzioni di Presidente;
 - b) due funzionari dell'ISVAP;
 - c) due docenti universitari in una delle seguenti discipline:
 - diritto privato;
 - diritto civile;
 - diritto commerciale;
 - diritto delle assicurazioni.
3. Le funzioni di segreteria sono svolte da due dipendenti dell'ISVAP.
4. Il Presidente della Commissione esaminatrice, ove si renda necessario in ragione delle esigenze di celerità connesse al numero dei candidati, può suddividere la Commissione in due sottocommissioni, ciascuna composta da un funzionario dell'ISVAP e da un docente universitario, attribuendo funzioni di Presidente della sottocommissione al secondo membro dirigente dell'ISVAP. Il Presidente della Commissione ripartisce tra le due sottocommissioni i compiti assegnati alla Commissione per l'espletamento delle prove scritte ed orali.

ARTICOLO 10

(Informativa sul trattamento dei dati personali dei candidati)

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informano i candidati che i dati personali sono raccolti e conservati presso l'ISVAP e sono trattati anche in forma automatizzata ai soli fini dell'espletamento della prova di idoneità e per l'assolvimento delle finalità ad essa connesse.
2. Titolare del trattamento è l'ISVAP, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, via del Quirinale n. 21, Roma.

Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito dell'ISVAP all'indirizzo www.isvap.it.

Il Commissario Straordinario
(Giancarlo Giannini)

Modulo assicurativo

Dettaglio delle materie

Diritto delle assicurazioni, inclusa la disciplina regolamentare emanata dall'ISVAP:

- normativa primaria contenuta nel Codice Civile e nel Codice delle Assicurazioni private:
 - impresa di assicurazione:
 - condizioni di accesso all'attività (imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica, in uno Stato membro, in uno Stato terzo);
 - condizioni di esercizio dell'attività;
 - nozioni sulle operazioni straordinarie (trasferimento di portafoglio, fusione e scissione);
 - nozioni sulle misure di salvaguardia, risanamento e liquidazione;
 - contratto di assicurazione:
 - definizione e caratteri;
 - soggetti (contraente, assicurato, beneficiario, assicurazione in nome altrui, per conto di terzi, a favore di terzi);
 - rischio (dichiarazioni inesatte o reticenti; inesistenza e cessazione del rischio; aggravamento e diminuzione del rischio; rischi assicurabili; delimitazioni del rischio);
 - premio e mancato pagamento del premio;
 - durata del contratto;
 - documentazione contrattuale;
 - prescrizione in materia assicurativa;
 - vigilanza nel settore assicurativo e riassicurativo:
 - finalità;
 - destinatari;
 - funzioni e poteri dell'Autorità di vigilanza;
- normativa secondaria
 - Regolamento n. 1 del 15 marzo 2006 concernente la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui al titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), capo VII (destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private;
 - Regolamento n. 4 del 9 agosto 2006 concernente gli obblighi informativi a carico delle imprese in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti r.c.auto di cui al titolo XIV (vigilanza sulle imprese e sugli intermediari) capo I (disposizioni generali) nonché la disciplina relativa all'attestazione sullo stato del rischio di cui al titolo X (assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti), capo II (esercizio dell'assicurazione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209 – Codice delle assicurazioni;
 - Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006 concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private;

- Regolamento n. 9 del 14 novembre 2007 recante la disciplina dell'uso di denominazione assicurativa ai sensi dell'articolo 308, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private;
- Regolamento n. 13 del 6 febbraio 2008 concernente la disciplina del certificato di assicurazione, del contrassegno e del modulo di denuncia di sinistro di cui al titolo X (assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti) capo I (obbligo di assicurazione) e capo IV (procedure liquidative) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private;
- Regolamento n. 23 del 9 maggio 2008 concernente la disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti, di cui all'articolo 131 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private;
- Regolamento n. 24 del 19 maggio 2008 concernente la procedura di presentazione dei reclami all'ISVAP di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private e la procedura di gestione dei reclami da parte delle imprese di assicurazione;
- Regolamento n. 32 dell'11 giugno 2009 recante la disciplina delle polizze con prestazioni direttamente collegate ad un indice azionario o altro valore di riferimento di cui all'articolo 41, comma 2, decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private;
- Regolamento n. 34 del 19 marzo 2010 recante disposizioni in materia di promozione e collocamento a distanza di contratti di assicurazione di cui agli articoli 183 e 191, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private;
- Regolamento n. 35 del 26 maggio 2010 concernente la disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi, di cui al titolo XIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private;
- Regolamento N. 41 del 15 maggio 2012 concernente disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Disciplina della previdenza complementare:

- nozione di previdenza complementare;
- elementi relativi alle principali forme pensionistiche complementari;
- elementi relativi ai fondi pensione:
 - fondi aperti e fondi chiusi;
 - modalità di adesione ai fondi pensione e regole di comportamento.

Disciplina dell'attività agenziale e di mediazione:

- attività di intermediazione assicurativa:
 - condizioni di accesso (requisiti di iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, cancellazione, reinscrizione, Fondo di Garanzia dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, attività in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi);

- regole di comportamento (separazione patrimoniale, doveri e responsabilità verso gli assicurati, informazione precontrattuale, contributo di vigilanza);
- sanzioni e procedimenti sanzionatori;
- contratto di agenzia disciplinato dal codice civile;
- contratto di agenzia di assicurazioni:
 - natura giuridica;
 - Accordo Nazionale Agenti del 2003;
 - contratto di subagenzia;
- contratto di mediazione disciplinato dal codice civile;
- contratto di mediazione assicurativa:
 - natura giuridica;
 - diritti ed obblighi del mediatore.

Tecnica assicurativa:

- assicurazione contro i danni:
 - interesse e valore (valore assicurabile, valore assicurato e valore a nuovo, sottoassicurazione e sopra assicurazione, massimali);
 - sinistro e danno (obblighi di avviso e salvataggio, scoperto, franchigia relativa e assoluta, risarcimento, liquidazione e pagamento dell'indennità, surroga dell'assicuratore);
- rami danni:
 - rami infortuni e malattia (caratteristiche e condizioni generali di polizza, somma assicurata, garanzie, denuncia e gestione del sinistro);
 - ramo responsabilità civile per rischi diversi (caratteristiche e condizioni generali di polizza, forme di responsabilità civile con particolare riferimento alla responsabilità civile professionale);
 - assicurazione obbligatoria per la circolazione di veicoli a motore e natanti (caratteristiche, documenti assicurativi, struttura tariffaria, risarcimento del danno, prescrizione);
 - rami incendio e furto (caratteristiche e condizioni generali di polizza, valutazione e determinazione del rischio, forme di assicurazione, sinistro e danno, obblighi in caso di sinistro);
 - rami credito e cauzioni (caratteristiche e condizioni generali di polizza, crediti assicurabili, procedura di affidamento, polizze fideiussorie);
 - rami assistenza e tutela legale (caratteristiche e condizioni generali di polizza, obbligo di avviso e gestione del sinistro);
 - ramo trasporti (caratteristiche e condizioni generali di polizza, assicurazione corpi, assicurazione merci trasportate, gestione sinistro);
- assicurazioni vita:
 - assicurazioni caso vita, caso morte e miste;
 - assicurazione sulla vita di un terzo e assicurazione per conto di terzi;
 - assicurazione a favore di terzi;
 - riduzione, riscatto e prestito su polizza;
 - indicizzazione e rivalutazione;
 - prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione (unit linked, index linked e polizze di capitalizzazione).

Nozioni di disciplina della tutela del consumatore:

- fonti: decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo;
- soggetti (professionista, consumatore e associazione di consumatori);
- educazione, informazione e pubblicità;
- rapporto di consumo;
- tutela dell'utente dei servizi assicurativi: Regolamento n. 24 del 19 maggio 2008.

Nozioni di diritto privato:

- fonti del diritto;
- soggetti del rapporto giuridico: persona fisica e persona giuridica;
- negozio giuridico;
- obbligazioni:
 - elementi del rapporto obbligatorio;
 - modificazione dei soggetti del rapporto obbligatorio;
 - estinzione del rapporto obbligatorio;
 - inadempimento, responsabilità del debitore;
- contratti:
 - nozione e classificazioni;
 - formazione;
 - elementi essenziali ed accidentali;
 - conclusione del contratto;
 - efficacia e validità;
 - invalidità, rescissione e risoluzione;
- responsabilità civile contrattuale ed extracontrattuale;

Nozioni di diritto tributario riguardanti la materia assicurativa e la previdenza complementare:

- imposte sulle assicurazioni: oggetto dell'imposta, soggetto passivo;
- trattamento fiscale dei premi e delle prestazioni assicurative;
- regime tributario delle forme pensionistiche complementari.

Tabella B

Modulo riassicurativo:

Dettaglio delle materie

Disciplina del contratto di riassicurazione e tipologie di riassicurazione:

- riassicurazione:
 - natura e funzione;
 - effetti della riassicurazione sul mercato;
- impresa di riassicurazione:
 - condizioni di accesso all'attività;
 - condizioni di esercizio dell'attività;
- contratto di riassicurazione:
 - definizione e caratteri;
 - soggetti;
 - rischio e interesse;
 - formazione del contratto;
 - diritti ed obblighi del riassicurato e del riassicuratore;
- distinzione tra riassicurazione e coassicurazione;
- tipologie riassicurative per la gestione dei rischi;
- disciplina di settore:
 - circolare ISVAP n. 574 D del 23 dicembre 2005;
 - Regolamento n. 33 del 10 marzo 2010 concernente l'accesso e l'esercizio dell'attività di riassicurazione di cui ai Titoli V, VI, XIV, XVI del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private.

Tecnica riassicurativa:

- riassicurazione attiva e passiva;
- limiti di conservazione;
- trattati facoltativi: specificità;
- trattati obbligatori proporzionali: specificità;
- trattati obbligatori non proporzionali: specificità;
- altre tipologie di trattati;
- contabilità nella riassicurazione: nozioni di base;
- documentazione contabile;
- intermediario di riassicurazione: caratteristiche, ruolo, funzioni e obblighi.

